

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO****Sezione Seconda civile e crisi d'impresa**

Il giudice relatore designato Dott. Francesco Pipicelli,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza in data 18 giugno 2025,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il Ricorso depositato per via telematica da

on sede legale a ROMA

(RM) VIA CANINO 22 cap 00191 domicilio

Numero REA RM

– 1704613 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA

in persona del

legale rappresentante *pro tempore* presidente del consiglio di amministrazione

E

pec:

, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura

alle liti allegata al ricorso;

RICORRENTE

Nei confronti di

c.f.

– in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Direttore Regionale del Lazio, elettivamente

– c.f.

– PEC

che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale

alle liti (Notaio C.F.

in Roma del 1.8.2024 Repertorio n. 93118 Raccolta n. 28300), il quale

dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o notificazioni relative alla presente causa esclusivamente
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata

nonché nei confronti di

in Amministrazione Straordinaria, con sede legale e Direzione generale in

Milano, via Bocchetto, 6, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese

-



[...]

al Fondo Nazionale di Garanzia e all'Arbitro Bancario
Finanziario (ABF), in persona del Dott. in qualità di Responsabile Area recupero
; pec
, presso il cui Studio professionale è elettivamente domiciliata
ex art. 10 del D.P.R.
123/2001,

RESISTENTI**PREMESSO CHE**

Nella nota integrativa del 12.6.2025 la società ricorrente *“chiede, pertanto, che il Giudice adito possa concedere anche inaudita altera parte, con mantenimento dell’udienza ai fini della conferma, modifica o revoca, anche alla luce del redigendo parere del Commissario Giudiziale della la misura cautelare richiesta e, segnatamente : Emissione dell’ordine di rilascio del DURC nei confronti dell’^{CP-} ed in favore della società istante, ovvero, alternativamente, ed in via subordinata, l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge affinché la competente sede CP_6 possa rilasciare il documento di regolarità contributiva.”* e precisa inoltre che *“...L’istituto creditizio cui si fa riferimento nella domanda è con sede in Milano alla via Bocchetto n.6 il quale rappresenta - allo stato - l’unico creditore di natura bancaria. L’oggetto della misura protettiva/cautelare nei confronti di è rappresenta da: i) inibitoria per [...]*

di segnalare la società debitrice alla Centrale Rischi e alla Crif in conseguenza del mancato rimborso dei finanziamenti in essere e relativi al contratto di mutuo bancario (all.1), al contratto di factoring (all.2) e ad ogni altra forma di rimborso, con contestuale divieto per la banca di estinguere la propria posizione creditoria; ii) inibitoria per la detta di escutere le garanzie rilasciate dal Fondo di Garanzia MCC e da SACE.”;

In merito, è stato depositato – in data 12.6.2025 - il parere motivato del Commissario Giudiziale Avv. che così si esprime: **“p.q.m.** *esprime parere favorevole all’accoglimento della richiesta di cui in ricorso, anche nella forma inaudita altera parte per quanto attiene al rilascio del DURC, stante l’estrema urgenza del citato documento, e limitatamente alla inibitoria alla revoca della linea di credito connessa alle anticipazioni delle fatture emesse nei confronti dei clienti di cui al contratto inter partes del 27.5.2024, in relazione ad ogni altra richiesta.”;*

Nel predetto parere il commissario giudiziale risulta aver correttamente interpretato la domanda di parte ricorrente, nel senso che *“La richiesta, così integrata e precisata, appare, rispetto a quella inizialmente contenuta nel ricorso prenotativo ex art. 44 CCII, in parte difforme e più ristretta, per*



altro verso più ampia. Infatti, mentre quest'ultima, da un lato comprendeva anche "l'inibitoria di revocare le linee di credito già esistenti alla luce della funzionalità delle misure richieste dirette ad assicurare il buon esito della procedura e la realizzazione del piano di risanamento", dall'altro lato non contemplava invece alcuna istanza di inibitoria alla escussione delle garanzie rilasciate da MCC e SACE.... Ciò premesso, il sottoscritto – anche a seguito di breve interlocuzione con l'advisor legale – reputa che la domanda relativa al temporaneo mantenimento, in via cautelare, delle linee di credito autoliquidanti (ANTICIPI SU CREDITI CEDUTI PER FACTORING – cfr. rapporto Centrale dei Rischi) non possa ritenersi (implicitamente) rinunciata, ma si aggiunga all'ulteriore richiesta avente ad oggetto l'inibitoria alla escussione delle garanzie pubbliche.”;

Risulta la regolarità del contraddittorio con i controinteressati su tutte le domande della ricorrente, come da ricevuta delle notifiche via PEC in data 14.6.2025 (nota di deposito telematico di parte ricorrente).

1. L'ammissibilità della presente richiesta cautelare o inibitoria fin dalla fase di accesso con riserva ex art. 44 CCII

Come spiegato nella relazione illustrativa al c.d. correttivo ter di recente conio, nell'ambito delle definizioni è stata modificata la lettera p) dell'art. 2 ccii per chiarire i dubbi sorti sulla nozione di “misure protettive”, in particolare prevedendo, in coerenza con la modifica apportata all'articolo 54, lettera a), che i loro effetti riguardano non solo le iniziative giudiziarie dei creditori ma anche mere condotte, comprese quelle omissive, che possono pregiudicare il buon esito delle trattative o della ristrutturazione.

D'altro canto, l'ammissibilità è confermata dalla modifica dell'art. 54 co. 1 CCII laddove prevede che il Tribunale può emettere i provvedimenti cautelari anche in pendenza di accesso con riserva o “prenotativo” ex art. 44 ccii nell'ambito del procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, come nel caso di specie.

Sul punto, nella relazione illustrativa si è confermato che “La lettera a) riguarda il comma 1 dell'articolo 54, modificato per eliminare un'inesattezza terminologica che può creare incertezze sulla natura e funzione del procedimento unitario, oltre che per chiarire l'ambito di operatività della disposizione. Si prevede, dunque, che il regime delle misure cautelari si applica non già solo quando sia stata proposta una domanda “piena” o una domanda di apertura della liquidazione giudiziale ma in ogni caso di pendenza del procedimento avviato con domanda di cui all'articolo 40, , domanda che è la stessa anche nel caso di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e di richiesta del termine ai sensi dell'articolo 44. Allo stesso tempo la formulazione rende chiara ed



esplicita la possibilità di richiedere misure cautelari anche nelle due ipotesi appena indicate (concordato semplificato e domanda prenotativa). ”

La norma va poi letta in combinato disposto con l’art. 94 bis co. 1 CCII che prevede speciali disposizioni concernenti i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale (in specie preannunciato quale verosimile ipotesi di ristrutturazione, fin dal segmento del medesimo procedimento unitario ex articoli 40-44 CCII), ove si stabilisce che *“i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale opporre a seguito dell’accesso con riserva ex art. 44 CCII). ”*

2. Il fumus boni iuris

Deve innanzitutto sussistere allo stato degli atti una ragionevole probabilità dell’esistenza del diritto del richiedente e che emergano, già da una valutazione sommaria, elementi sufficienti a comprovare una ragionevole apparenza di fondatezza della pretesa giuridica dedotta.

Il *fumus*, allo stato degli atti, si deve identificare nella non irragionevolezza della perseguibilità del risanamento in concreto anticipato, per mezzo di uno strumento di regolazione individuato, alla luce degli elementi in concreto disponibili, nel caso di specie preannunciato nella forma della preparazione di una domanda concordataria in continuità “diretta” ex art. 84 CCII.

Pertanto, ad avviso di chi scrive, lo strumento cautelare si palesa servente alle trattative della debitrice con i creditori in una posizione paritaria e non squilibrata nell’assetto negoziale, senza che i controinteressati subiscano uno sproporzionato o ingiustificato pregiudizio, a tutela della sfera giuridica ed economica della debitrice ricorrente.

Nel caso di specie, non è ad oggi inverosimile che si possa in ipotesi pervenire all’ammissione e poi all’omologa dello strumento e quindi la presente decisione di accoglimento ha l’effetto di tutelare il patrimonio della debitrice assicurando l’effetto dello strumento di regolazione in via anticipata e provvisoria.

Come correttamente esposto dal C.G., la società ha ottenuto la concessione di un termine proprio per approntare una proposta ai creditori e un piano di risanamento, sicché appare quasi fisiologico che, in presenza della sola domanda cd. prenotativa, le linee del piano (e della proposta) siano esposte in forma generica, se non – come nel caso di specie – sostanzialmente embrionale.

Al riguardo, si può notare come il ricorso prenotativo abbia nondimeno individuato il percorso di risanamento secondo le seguenti direttrici, esposte in modo tra loro coerente e non prive di – almeno in astratto - razionalità economico imprenditoriale:



- A) la prosecuzione dell'attività di impresa in regime continuità diretta, con il conseguente mantenimento dei livelli occupazionali;
- B) la conduzione del business secondo un modello parzialmente differente dal passato e, segnatamente, nel senso della discontinuità rispetto alla rilevante concentrazione del proprio mercato di riferimento nell'ambito della cd. galassia ossia sostanzialmente delle società controllanti (verso le quali sono maturati crediti inesigibili per il dissesto delle stesse controllanti);
- C) la liquidazione di un cespite immobiliare non strumentale sito in Sardegna (Porto Torres);
- D) la previsione della transazione fiscale e contributiva.

Naturalmente, le assunzioni della società dovranno essere assai meglio spiegate e suffragate, anche nello loro concreta attendibilità, nel corso della procedura e dovranno essere corredate dalla documentazione di legge e, in ogni caso, oggetto della prescritta attestazione; ma, ai limitati fini della presente fase sommaria e cautelare, non emergono elementi obiettivi che possano indurre a ritenere, già in limine, irrealizzabile la predisposizione di una specifica proposta da sottoporre al vaglio dei creditori e all'omologazione da parte del Tribunale.

Risulta, inoltre, l'avvenuto conferimento dei principali incarichi professionali necessari al corredo obbligatorio della domanda piena e del piano e in particolare (con riserva da parte della società di indicare tempestivamente il nominativo del designando perito per la valutazione dei cespiti).

3. La conferma della misura cautelare richiesta in relazione al :

Nel parere motivato depositato dal commissario (pagine da 4 a 10) è stato rappresentato un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile, quale *periculum in mora*, in caso di mancata concessione immediata della misura cautelare richiesta in relazione al DURC, in quanto l'attuazione concordataria “... appare evidente che la possibilità di conseguire il DURC, pur se in presenza di una elevata debitoria pregressa, deve assistere la società soprattutto per il futuro, per sostenerne le previsioni di continuità aziendale e di flussi operativi a servizio del progetto di ristrutturazione, che proprio su tali flussi essenzialmente si fonda essendo il valore-azienda essenzialmente costituito dalle commesse in portafoglio. L'impossibilità di ottenere il DURC regolare, infatti, risulterebbe esiziale per una società che, come CBS Lavoro, svolge prevalentemente attività di somministrazione del personale dipendente, in forza di specifica autorizzazione ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) all'esercizio a tempo indeterminato dell'attività di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (e successive modifiche e integrazioni) e, quindi, deve per così dire “istituzionalmente” (dimostrare di) essere in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi con riguardo al personale somministrato, stante anche il regime di responsabilità solidale tra somministrante e utilizzatore per il pagamento delle



retribuzioni e dei contributi sociali ai lavoratori impiegati, di cui all'art. 23, co.3 d.lgs. n.276/03 – disciplina ora trasposta nell'art. 35, co.2 d.lgs. n.81/1510 – e applicabile sia alla somministrazione a tempo indeterminato che a quella a tempo determinato. E' sin troppo evidente, infatti, che in assenza di DURC o di irregolarità dello stesso, nessun cliente sarebbe prevedibilmente disposto a contrattare con l'Agenzia per il lavoro per la ricerca e somministrazione della necessaria forza lavoro (e, a maggior ragione, nemmeno a pagare per i servizi ricevuti). Ciò che "comprometterebbe l'operatività della Società che non sarebbe più nelle condizioni di alimentare il fatturato e realizzare le evoluzioni previste nel Piano, al pari di eventuali azioni esecutive individuali (...)" (cfr. relazione esperto CNC). Non senza evidenziare che tra i principali clienti della Società vi sono anche società a partecipazione pubblica (come la società che gestisce l'Aeroporto di Cagliari, importante anche in ordine di fatturato realizzato e realizzabile) e che, a tale proposito, la regolarità del DURC è indispensabile per partecipare a gare di appalto pubblico e/o sottoscrivere i contratti di appalto, sottoscrivere contratti di sub-appalto, ottenere eventuali agevolazioni, sovvenzioni e finanziamenti pubblici; ottenere rilascio o il rinnovo dell'attestazione SOA (Società Organismo di Attestazione - per appalti pubblici) ed essere iscritti negli elenchi stessi dei fornitori delle Pubbliche Amministrazioni, mentre la regolarità contributiva potrebbe finanche doversi apprezzare quale requisito di mantenimento dell'iscrizione all'Albo delle agenzie per il lavoro autorizzate ad operare ai sensi della normativa di legge e regolamentare in materia (cfr. art. 5 D. Lgs. n. 276 del 2003 e ss.mm.ii., art. 7 D.M. 23 dicembre 2003).risulterebbe irrimediabilmente compromessa dalla persistente mancanza di regolarità contributiva in ragione degli effetti ostativi che il diniego produce sulla possibilità, per ^{Parte} di riscuotere i propri crediti dai committenti, conseguire nuove commesse e quindi, in definitiva, di assicurare la prosecuzione dell'attività, la conservazione dei valori aziendali e la salvaguardia dei livelli occupazionali (nella specie, 33 unità) che pure costituisce un fattore di rilevanza sociale meritevole di tutela." e che "La strumentalità della misura richiesta si apprezza, come pure ha rilevato la citata giurisprudenza, rispetto all'obiettivo di evitare un pregiudizio alla possibilità del debitore di regolare altrimenti la propria crisi, risultando necessaria (e perciò "strumentale" rispetto all'obiettivo anzidetto) perché consente la prosecuzione degli appalti in corso e così la continuità aziendale, i cui flussi sono messi a servizio dei creditori.";

Va evidenziato che ^{Parte} costituendosi non si è opposta alla concessione della misura cautelare richiesta, mentre ^{Parte} con il proprio difensore in udienza ha svolto una verbalizzazione di udienza chiedendo il rigetto e l'inammissibilità, facendo riferimento ad una memoria difensiva che tuttavia non risulta formalmente acquisita all'esito dei controlli automatici dei depositi di cancelleria (sicché non se ne può tenere conto), né risulta formulata alcuna richiesta di rimessione in termini per causa



non imputabile, che non sarebbe in ogni caso degna di accoglimento in assenza di ragioni giustificatrici.

Sull'opportunità di concessione della misura cautelare richiesta, va richiamato integralmente sul punto il provvedimento emesso da questo Tribunale in data 11 aprile 2024, est. Dott.ssa Vincenza Agnese, in una fattispecie simile alla presente, che riporta le seguenti motivazioni: "...*OMISSIS*... Non costituisce elemento ostativo alla valutazione positiva della domanda il mancato completamento della manovra finanziaria sottostante il redigendo piano di concordato non dovendosi in questa sede accertare la sussistenza di risorse volte a garantire il pagamento integrale dei debiti contributivi antecedenti al deposito della domanda in forma integrale, non applicandosi alla presente fattispecie la disposizione del decreto ministeriale 30.1.2015 n. 3 (Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) che richiede ai fini dell'accertamento della regolarità che "nel piano di cui all'art. 161 del medesimo regio decreto" (16 marzo 1942 n. 267) "sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell' CP_6 dell' CP_3 e delle Casse Edili e dei relativi accessori di legge", essendo invece la falcidia dei detti crediti espressamente ammessa dal Codice della Crisi, norma di rango primario rispetto al d.m. in esame. Viene invece nella fattispecie in esame in rilievo –come peraltro opportunamente messo in evidenza dai Commissari Giudiziali nel proprio parere- l'art. 3 del D.M. 30.1.2015 in base al quale la regolarità contributiva deve essere certificata non solo quando la società è in regola con i contributi ma anche nel caso in cui il pagamento sia stato sospeso da una disposizione di legge. Ricorre, nel caso di specie, la condizione da ultimo citata, non essendo consentito a seguito della proposizione di una domanda di concordato il pagamento dei crediti anteriori al deposito della domanda se non nei limiti di legge (cfr. art. 100 CCII) essendo, peraltro, per effetto delle misure protettive inibite le azioni esecutive con la conseguenza che il creditore non può ottenere spontaneamente quanto non otterrebbe neppure in via esecutiva. La disposizione di cui al decreto ministeriale sopra citata in base alla quale la regolarità contributiva deve ritenersi sussistente anche nel caso in cui il pagamento sia sospeso da una disposizione di legge come nel caso in questione esclude la necessità che la ricorrente debba procedere al pagamento integrale di detto credito al di fuori del concorso ai fini del rilascio del DURC e munirsi quindi di autorizzazione al pagamento del debito pregresso di natura contributiva (cfr., sul punto, le considerazioni di cui al

vigenza della legge fallimentare esprimono principi validi anche nella presente fattispecie: "l'impresa sarebbe costretta ad ottenere (...) una autorizzazione al pagamento immediato e integrale dei debiti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 182 quinquies l.f., con pretermissione degli altri creditori. Il che comporterebbe un utilizzo improprio dello strumento di cui all'art. 182 quinquies



rispetto alla sua funzione tipica con costante violazione del principio della par condicio e del rispetto delle prelezioni”). Nel caso in esame la regolarità contributiva risulta essere funzionale quantomeno all’incasso dei crediti derivanti dalle commesse in corso e l’attestatore all’udienza ha precisato che il CP_8 risulta indispensabile anche per l’acquisizione di nuove commesse e per la prosecuzione delle commesse in corso fondanti la componente di continuità del piano di concordato. Emerge pertanto la funzionalità della misura rispetto all’ipotizzato percorso di risanamento. In forza degli elementi indicati va dunque ritenuto sussistente il fumus della cautela richiesta. Quanto al periculum, va rilevato che il mancato incasso dei crediti avrebbe riflessi sulla generazione dei flussi di cassa al servizio della continuità di impresa, fondante una componente essenziale del piano concordatario, riducendo drasticamente le chances di presentazione del piano di concordato e comunque compromettendone gli esiti. Nel corso dell’udienza l’attestatore ha precisato che il mancato incasso dei crediti determinerebbe un imminente squilibrio finanziario con conseguente impossibilità di prosecuzione dell’attività di impresa costituente una componente essenziale del piano di concordato. Sussistono pertanto entrambi i requisiti della domanda cautelare. Va tuttavia rilevato che la cautela anche per le peculiarità del contesto in cui essa è destinata ad operare può avere ad oggetto il mero accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere il rilascio del DURC per il mancato pagamento dei contributi costituenti crediti anteriori al deposito della domanda di concordato, non potendo emettersi un ordine di rilascio del Durc nei confronti dell’CP_6 ciò anche in conformità all’orientamento della Suprema Corte secondo cui “il giudizio di accertamento circa la regolarità contributiva, intrapreso per il mancato rilascio del cd. rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, al quale è, tuttavia, precluso emanare una pronuncia di condanna dell’ente previdenziale alla consegna dello stesso, sia pure in presenza di una richiesta in tal senso del privato, stante il divieto posto dall’art. 4 della l. n. 2248 del 1865, all. E.” (Cass. n. 5825/2021; si veda per un caso sovrapponibile a quello in esame Trib. Monza 5.10.2023 cit.). Può quindi in questa sede accertarsi il diritto della ricorrente –per effetto della pendenza della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e della insolvenza- di ottenere dall’ territorialmente competente il rilascio del documento di regolarità contributiva in relazione al periodo antecedente al deposito della domanda di concordato nel registro delle imprese.”.

Deve pertanto ritenersi che la concessione odierna della misura cautelare mira ad assicurare gli effetti positivi di una eventuale omologa dello strumento di regolazione della crisi, mentre la mancata regolarità del DURC rischia seriamente di cagionare un pregiudizio irreparabile alla continuità aziendale diretta che si intende tutelare con il piano e la proposta da sottoporre ai creditori, non essendo oggi possibile per la ricorrente partecipare alle gare d’appalto programmate ed ottenere nuove



atteso che tale accantonamento per il concordato preventivo è oggi obbligatorio a norma dell'art. 87 lettera p) bis ccii.

Al contrario, nel caso di specie nessun riferimento è svolto al concreto piano finanziario, nell'ambito dello strumento di regolazione prescelto, quanto alla soddisfazione del creditore privilegiato, alla concreta misura di soddisfazione delle banche, di o alla necessaria cristallizzazione di risorse di liquidità/finanziarie e numeri strumentali al piano, allo stato non compiutamente elaborato. Non è stato allegato né documentato dalla ricorrente con specifico riferimento al piano finanziario un *periculum*, che peraltro non sussiste nella misura in cui l'eventuale attivazione della garanzia costringerebbe il debitore a considerare nel piano e/o nell'accordo con i creditori il "super-privilegio" di MCC, proprio perché - salva degradazione per incapacienza del privilegio ove vi sia una specifica attestazione sull'alternativa liquidatoria – nell'ambito del prescelto strumento concordatario.

Im tal senso, tale fondo e accantonamento sarebbe obbligatorio oggi in caso di accesso al concordato ex art. 87 co. 1 lettera p bis) CCII, scenario ad oggi ritenuto probabile dall'esperto, il quale espone che è *“prevedibile che la composizione negoziata della crisi possa concludersi in tempi brevi per lasciare spazio a soluzioni e strumenti di natura concorsuale che dovranno, peraltro, confrontarsi con il valore di liquidazione della società, tuttora in fase di definizione.”*

Correttamente, dunque, il CG ha espresso dubbi di ammissibilità quanto alla concessione della richiesta inhibitoria, che appare distonica, dal momento che l'obbligatoria previsione di un fondo rischi nel piano di concordato attrae tutta la vicenda contrattuale/debitoria nell'ambito delle stesse regole di governo dello strumento di regolazione della crisi.

In conclusione, tale istanza cautelare si palesa infondata per difetto di *periculum* e di strumentalità, non essendo neppure noto se sia imminente o meno l'attivazione del procedimento di escussione delle garanzie statali da parte di SACE, che non si è costituita.

Per quanto concerne la richiesta di "inibitoria per di segnalare la società debitrice alla Centrale Rischi e alla Crif", va osservato che come risulta dal rapporto della Centrale dei Rischi, non vi è allo stato alcuna segnalazione, tantomeno "a sofferenza", risulta effettuata da nei confronti della ricorrente relativamente ad ogni rapporto creditizio in essere (v. le colonne "Categoria" e "Stato Rapporto").

Come correttamente ricostruito dal parere commissariale, sul piano delle regole che disciplinano l'attività bancaria, poi, va ricordato che in base alle vigenti disposizioni dell'Autorità di Vigilanza le esposizioni creditizie di imprese che accedono alla procedura di Concordato preventivo – testualmente – "ai sensi degli artt. 40 e ss. del Codice della crisi e dell'insolvenza", vanno "segnalate tra le inadempienze probabili dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota



l'evoluzione dell'istanza (ad esempio, apertura del Concordato in continuità aziendale con decreto previsto dall'art. 47 del Codice o giudizio di omologazione del Concordato in continuità aziendale ai sensi dell'art. 48 Codice), momento a partire dal quale la classificazione delle esposizioni va effettuata secondo le regole ordinarie", salvo che l'esposizione fosse stata già classificata in sofferenza al momento della presentazione della domanda, oppure che ricorrano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a classificare il debitore nell'ambito delle "sofferenze".

In relazione alle annotazioni che precedono, non vi è spazio per la concessione della invocata misura cautelare, non potendo questa essere giustificata dal generico e paventato rischio di una segnalazione "a sofferenza" da parte di _____, che allo stato apparirebbe del tutto remoto ed ipotetico e, peraltro, anche contrario alle indicazioni della Banca d'Italia; del resto non vi è alcun *periculum in mora* o elemento tangibile o concreto sintomatico di una imminente (o anche solo probabile/possibile) segnalazione "illegittima" che possa pregiudicare la continuità aziendale di _____.

5. L'accoglimento dell'inibitoria nei confronti di _____ in ordine alla revoca della linea di credito esistente (contratto di factoring del 27 maggio 2024).

Può e deve essere accolta la richiesta di inibitoria della revoca della linea di credito autoliquidante già concessa per effetto di un contratto di factoring da parte di _____ fatta ovviamente salva l'applicazione necessitata della normativa di c.d. vigilanza prudenziale.

Detta istanza, alla luce delle note integrative depositate dalla società, deve anzitutto essere riferita, in difetto di ulteriori e differenti precisazioni, come detto dal C.G., alla linea autoliquidante per anticipazioni su crediti commerciali, di cui al contratto di *factoring* del 27.5.2024 in atti, volto a disciplinare "*le future cessioni di crediti, pro solvendo secondo le modalità riportate nel Documento di Sintesi allegato al presente Contratto, ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, e degli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile*".

Secondo il condivisibile avviso espresso dal commissario giudiziale, per il perseguimento della finalità di risanamento, risulta cruciale - secondo massime di comune esperienza e secondo quanto argomentato *supra* in tema di DURC quanto al pericolo di danno grave ed irreparabile per la continuità aziendale diretta (con motivazione che si richiama puntualmente) - il mantenimento ancorché provvisorio delle linee di credito, sub specie di "autoliquidanti", in modo che l'impresa in crisi possa continuare a operare senza interruzioni del ciclo finanziario, conservando la liquidità necessaria per sostenere il circolante e il funzionamento corrente dell'impresa stessa.

Ciò vale, a maggior ragione, nel caso di _____, che aveva impostato il proprio piano finanziario proprio sul meccanismo delle cessioni *pro solvendo* dei propri crediti commerciali, e che potrebbe certamente un apprezzabile nocumento dall'eventuale interruzione unilaterale, in questa



delicata fase di costruzione del proprio piano di concordato e dalla relativa proposta, delle anticipazioni su crediti di cui al contratto per “LE FUTURE OPERAZIONI DI FACTORING” del 25.7.2024.

Come condivisibilmente espresso dalla pronuncia del Tribunale di Venezia 13.1.2025 est. Pitinari, su non si tratta di un *facere* ma di un *patis* cui deve sottostare il ceto bancario che risulta, allo stato, essere giustificato dal percorso di risanamento aziendale intrapreso, tenuto conto di quanto rappresentato dal commissario e della non manifesta irragionevolezza di tale percorso, in fase iniziale. Pertanto, nel contemperamento degli opposti interessi, si deve ritenere che l’inibitoria richiesta produrrebbe da un lato un vantaggio in termini di risorse finanziarie disponibili e di possibilità di trattare con i creditori per l’impresa ricorrente e nel contempo un contenuto sacrificio del creditore bancario, non eccessivo o sproporzionato.

Tale decisione appare nient’altro che attuazione del disposto dell’art. 94 *bis* comma 1 CCII, applicabile come detto in via anticipata alla presente fase di accesso “con riserva” ex art. 44 CCII – essendo stato preannunciato un concordato in continuità diretta da , nonché dell’art. 19 comma 5 prima parte CCII in tema di composizione negoziata.

Il mantenimento della linea di credito in essere indicata e l’inibitoria della sua possibile revoca o risoluzione lascia tuttavia fermo il dispiegarsi delle pattuizioni contrattuali del 25 luglio 2024, che regolamentano le future operazioni di *factoring*, che non sono oggetto di sindacato da parte di questo giudice.

Opportune appaiono quindi le deduzioni difensive di laddove viene specificato che non si può ottenere (illegittimamente) per mezzo di un provvedimento giudiziale ciò che il contratto non prevederebbe, ovvero la liquidazione o il pagamento anticipato dei corrispettivi, ove non convenuto tra le parti, così da generare un effetto “autoliquidante” ove non già previsto (vedi gli argomenti condivisibili esposti da Tribunale di Modena, 26 dicembre 2022, Est. Ovi, in *Diritto della Crisi*).

Una disposizione di carattere del tutto eccezionale ed emergenziale (art. 10, comma 2) che consentiva al Tribunale - in ambito di composizione negoziata - di esercitare una sorta di potere di perequazione contrattuale era prevista nell’ambito del D.L. 118/2021 e legata all’emergenza COVID; l’impianto del Codice della crisi non prevede più nulla di simile, se non un mero potere di sollecitazione da parte dell’esperto (art. 17, comma 5, CCII), il che consente di affermare che al di fuori dei casi espressamente previsti, l’autonomia contrattuale delle parti non possa essere conformata “*ab externo*”, in violazione dell’art. 2908 c.c. e dell’art. 41 Cost., posto che l’effetto costitutivo delle sentenze deve trovare un fondamento inequivoco nella legge.



Nel caso di specie, ove si intervenisse in senso conformativo sul contenuto del contratto, non si tratterebbe di imporre provvisoriamente un *pati* quale l'inibizione dell'esercizio di un diritto in autotutela, quali il recesso/revoca o la risoluzione per inadempimento, conforme agli obiettivi della ristrutturazione prospettata con lo strumento di regolazione, ma di modificare nel *quomodo* e temporalmente una pattuizione contrattualmente prevista, nell'esercizio insindacabile di autonomia negoziale delle parti.

Gli altri elementi segnalati dalla banca costituita, nella memoria difensiva, riguardano un eventuale illegittimo storno di fattura, che è profilo che attiene non alla richiesta cautelare ma all'esecuzione del contratto, sicché non spetta al Tribunale oggi valutarlo, avendo in ogni caso il difensore della banca verbalizzato che “ *non ha valutato l'intenzione di risolvere o revocare il contratto*”.

pqm

- In accoglimento della richiesta di _____, conferma all'esito del contraddittorio l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere dall' _____ e dall' _____ territorialmente competente il rilascio del documento di regolarità contributiva, con riferimento ad eventuali pregresse inadempienze che si riferiscono al periodo antecedente al deposito del ricorso ex art. 44 CCII nel registro delle imprese;
- In accoglimento della richiesta di _____, con riferimento al contratto di *factoring* concluso il 27.5.2024 in atti, denominato CONDIZIONI PARTICOLARI PER LE FUTURE OPERAZIONI DI FACTORING, **INIBISCE** a _____ IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA la facoltà di revoca di tale contratto, di rifiutarne l'adempimento in corso di esecuzione, di provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o modificarlo in danno dell'imprenditore;
- RIGETTA per il resto le altre richieste in via inibitoria e cautelare formulate da parte ricorrente _____.

Si comunichi con urgenza alle parti costituite ed al Commissario Giudiziale a cura della cancelleria.

Milano, 22 giugno 2025

Il giudice designato
dott. Francesco Pipicelli